amministrativ@mente
Rivista scientifica trimestrale di diritto amministrativo
www.amministrativamente.com

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

**Rivista scientifica trimestrale di diritto amministrativo (Classe A)**
Pubblicata in internet all'indirizzo www.amministrativamente.com

*Rivista di Ateneo dell'Università degli Studi di Roma "Foro Italico"*

**Direzione scientifica**
Gennaro Terracciano, Gabriella Mazzei, Julián Espartero Casado

**Direttore Responsabile**
Gaetano Caputi

**Redazione**
Carlo Rizzo

# FASCICOLO N. 1/2026

Estratto

Iscritta nel registro della stampa del Tribunale di Roma al n. 16/2009
ISSN 2036-7821

amministrativ@mente
Rivista scientifica trimestrale di diritto amministrativo
www.amministrativamente.com

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

Comitato scientifico

Annamaria Angiuli, Antonio Barone, Vincenzo Caputi Jambrenghi, Francesco Cardarelli, Enrico Carloni, Maria Cristina Cavallaro, Guido Clemente di San Luca, Andry Matilla Correa, Chiara Cudia, Gianfranco D'Alessio, Mariaconcetta D'Arienzo, Ambrogio De Siano, Ruggiero Dipace, Valentina Maria Donini, Luigi Ferrara, Pierpaolo Forte, Gianluca Gardini, Biagio Giliberti, Emanuele Isidori, Bruno Mercurio, Francesco Merloni, Giuseppe Palma, Alberto Palomar Olmeda, Attilio Parisi, Luca Raffaello Perfetti, Fabio Pigozzi, Alessandra Pioggia, Helene Puliat, Francesco Rota, Josè Manuel Ruano de la Fuente, Leonardo J. Sańchez-Mesa Martĩnez, Ramón Terol Gómez, Antonio Felice Uricchio.

Comitato editoriale

Jesús Avezuela Cárcel, Giuseppe Bettoni, Sveva Bocchini, Salvatore Bonfiglio, Vinicio Brigante, Sonia Caldarelli, Giovanni Cocozza, Andrea Marco Colarusso, Sergio Contessa, Beatrice Coppa, Giuseppe Doria, Manuel Delgado Iribarren, Fortunato Gambardella, Flavio Genghi, Jakub Handrlica, Margherita Interlandi, Laura Letizia, Giuseppina Lofaro, Federica Lombardi, Gaetano Natullo, Carmen Pérez González, Giovanni Pesce, Benedetta Piazza, Marcin Princ, Sara Pugliese, Bianca Nicla Romano, Antonio Saporito, Giuliano Taglianetti, Esper Tedeschi, Simona Terracciano, Stefania Terracciano, Salvatore Villani.

Coordinamento del Comitato editoriale

Valerio Sarcone.


ISSN 2036-7821

amministrativ@mente
Rivista scientifica trimestrale di diritto amministrativo
www.amministrativamente.com

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

# Diritto, diritti e libertà in un mondo tecnocratico

## di Fabrizio Giulimondi

(Preside del Collegio di Scienze Giuridiche della Nicolaus Copernicus Superior School di Varsavia)

## Sommario

1. Diritto *ante* e *post* era digitale: „diritto algoritmico"; 2. Diritto algoritmico", aule di giustizia ed effetti criminogeni e destrutturanti del mondo virtuale; 3. Dal „diritto algoritmico" alla normazione ordinaria e costituzionale.

## Abstract

The irruption of technology in all its forms, including AI and the Metaverse, into the legal world forces all practitioners in the field to question whether the law, as we have practiced it until now, will undergo changes in its nature, structure, and function. Law intervenes in a reality, the virtual one, devoid of its inherent finite elements of time and space. The fragmentation of the individual into data with its own legal and economic autonomy is changing the paradigms of law. The criminogenic effects of the web are analyzed. The use of AI in drafting legislative acts, including constitutions, gives algorithms a *pivotal* role: the de-somatization of reality leads to a completely different law: algorithmic law.

* *Il presente lavoro è stato sottoposto al preventivo referaggio secondo i parametri della double blinde peer review*

*La verità non ha un futuro, non ha nemmeno un passato.*
*Ma non vogliamo, non possiamo e non dobbiamo rinunciare a cercarla*
*(Werner Harzog, Il futuro della verità)*

***1. Diritto ante e post era digitale: „diritto algoritmico".***

"L'uomo si lascia distanziare dalle sue stesse opere: così io esprimerei la peculiarità della crisi moderna. L'uomo non è più capace di signoreggiare il mondo che egli stesso ha fatto sorgere: questo mondo diviene più forte di lui, si libera di lui, gli sta innanzi nella sua elementare indipendenza, e l'uomo non conosce più la parola che abbia il potere di assoggettare il Golem che egli ha creato, e di renderlo inoffensivo[1]".

Partiamo da questa riflessione di Buber per interrogarci se a seguito dell'avvento dell'era digitale il diritto, così come forgiato in Europa in secoli di storia, non stia mutando il suo DNA, trasformandosi in qualche cosa di diverso grazie ad una sorta di metamorfosi kafkiana. Ancora più specificamente è necessario comprendere se il diritto nel suo sviluppo tecnico-legislativo continui ad avere lo scettro del potere o lo stia passando nelle mani delle molteplici innovazioni tecnologiche. In tal caso le filiazioni del diritto costituite da diritti e libertà subiscono necessariamente cambiamenti sostanziali.

Due sono i presupposti da cui occorre partire per addivenire alla conclusione della esistenza di un diritto *ante* e *post* era digitale che prende le sembianze del diritto algoritmico. Il primo si sostanzia nel radicale cambiamento del settore delle comunicazioni che sta conducendo l'umanità a dialogare senza alcuna barriera fisica, immateriale o economica. Gli esseri umani possono essere interconnessi fra di loro privi di qualsiasi ostacolo. Il collegamento telematico consente ad ogni individuo di comunicare in ogni modo con qualsiasi altro suo simile senza restrizioni temporali o spaziali.

L'interconnessione permanente comporta anche una altrettanto costante possibilità di ricercare informazioni ad amplissimo spettro[2], con scarsi limiti di accesso e di censura, almeno entro i confini dei Paesi democratici. L'informatizzazione, la telematizzazione e la digitalizzazione di ogni aspetto dell'agire umano ha certamente agevolato la realizzazione di molte intuizioni, ideazioni e progetti umani, anche grazie al collegamento cooperativo fra persone, fra macchine, fra persone e macchine.

---

* Il presente lavoro è conseguente al mio intervento nel panel „Freedom in a technocratic world", 4 settembre 2025, 34ma edizione Economic Forum della Polonia, Karpacz, 2–4 settembre 2025;

[1] M.Buber, *Il problema dell'uomo*, Bologna, Marietti1820, 2004, p. 59.

[2] L'infodemia – neologismo con cui si indica, secondo la definizione del dizionario Treccani, https://www.treccani.it/vocabolario/infodemia_(Neologismi), la "circolazione di una quantità eccessiva di informazioni, talvolta non vagliate con accuratezza, che rendono difficile orientarsi su un determinato argomento per la difficoltà di individuare fonti affidabili" - è la deriva nefasta di questa ricerca, talora spasmodica, di informazioni su un determinato argomento, sorta in maniera massiva nel periodo pandemico, cfr., U.Gori (cur.), *Cyber Warfare 2017:Information, Cyber e Hybrid Warfare: contenuti, differenze, applicazioni*, Milano, FrancoAngeli, 2018.

La vertiginosa estensione infrastrutturale nel campo delle telecomunicazioni e della mobilità anche commerciale sta unificando i singoli stati in un unico sistema adoperante un medesimo linguaggio tecnico e scientifico. Parimenti – e questo è il secondo presupposto imprescindibile da cui partire – questo nuovo mondo, dilatato ulteriormente dall'avanzamento della I.A.[3] e del metaverso[4], sta prendendo il sopravvento, ridefinendo qualunque dimensione esistenziale umana. Si stanno aprendo nuovi territori per lo più sconosciuti, in cui l'intelletto umano non è detto che svolgerà un ruolo di comprimario. La stessa semantica è in corso di novellazione dovendo essere capace di descrivere realtà sino ad ora sconosciute e non comprensibili se non con una diversa terminologia, come vedremo da qui a poco con il pensiero della Zuboff. Se assiomi sono la rivoluzione comunicativo-informatica-telematica-digitale e il suo sopravvento sul sistema umano che viene ridefinito in ogni suo componente, i corollari sono le ricadute nei campi del diritto e dell'economia fatalmente coinvolti e travolti da questo Leviatano. Se diritto ed economia non sono altro che le due facce della stessa medaglia, si osserva che questa medaglia è forgiata con nuove fattezze e nuovi materiali. Non possiamo certamente pensare che istituti giuridici, principi economici e pratiche commerciali rimangano indenni innanzi a questo fenomeno. La tecnologia non è solo un mezzo ulteriore per attuare il diritto, dare forma ad un contratto o ad un provvedimento amministrativo, oppure realizzare un reato, ma è essa stessa il "Big Bang" per un nuovo diritto rigenerato, palingenetico, che si sta coniando su basi nuove. Il diritto deve fare i conti con una realtà del tutto priva di quegli elementi e requisiti necessariamente compresenti nella realtà umana: i limiti, i confini, gli argini, gli ostacoli.

L'esistenza umana è caratterizzata dalla finitudine, inesistente nel „Nuovo Mondo", ancora di più con il sopraggiungere della I.A. e del metaverso. Al pianeta reale si sta andando a sostituire un complesso di „non cose"[5], simulacri del reale, simili al reale

[3] L'Unione europea per ora è l'unica nel pianeta ad essere intervenuta in chiave regolatoria e compiuta sulla I.A. con il Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'I.A. e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (testo consolidato: G.U.U.E., serie L, del 12 luglio 2024**);** nel perimetro di questo Regolamento è stata approvata dal Parlamento italiano la legge delega n.132 del 23 settembre 2025 „Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale" (G.U.R.I., serie gen., n. 223 del 25 settembre 2025), https://www.senato.it/leggi-e-documenti/disegni-di-legge/scheda-ddl.

[4] „Volendo brevemente enucleare alcune caratteristiche fondamentali del *Metaverso*, potremmo affermare, in massima sintesi, quanto segue: esso propone (1) una *connettività immersiva* sul piano cognitivo e sensoriale, (2) *pervasiva* sul piano delle possibili attività che ivi si possono compiere (ludiche, comunicativo-relazionali, economico-finanziarie, giuridiche…), oltre che della frequenza con cui vi si potrà fare accesso per compiere tali attività, (3) altamente *virtualizzante* per la possibilità di proiettarsi su un mondo 'alternativo', digitale e accessibile attraverso *avatars*, e, nel contempo, orientato ad (4) *apparire altamente realistico*, verosimilmente, a chi accede e interagisce come utente." (F. Reggio, *Tecnologia per l'umano. Spunti di restorative ethics per una tecnologia digitale 'human-centred'*, [in:] F.Reggio (cur.), *Honeste vivere. Percorsi filosofici per l'etica pubblica*, Milano, FrancoAngeli, 2025, p.296).

[5] B.Chul Han, *Le non cose. Come abbiamo smesso di vivere il reale*, Roma, Einaudi, 2022.


ISSN 2036-7821

senza essere in nulla reali, materiale fittizio e, spesso, ingannevole. La tecnologia come „Big Bang" sottende la sua capacità creatrice, non solo innovatrice di ciò che già esiste e, pertanto, possiamo riflettere su un diritto antecedente all'ascesi della tecnologia e un diritto successivo allo *tsunami* informatico: un diritto *post* digitale e, quindi, *post* umano. Il digitale costituisce l'*actio finium regondorum* fra il diritto come lo abbiamo conosciuto in Europa, sorto negli areopaghi ateniesi e nei fori romani e, un nuovo diritto che ancora dobbiamo conoscere e riconoscere. Si può intendere questa mutazione in una forma minimale, di tipo formale, che vede la tecnologia solo come diversa modalità di esercizio civilistico, amministrativistico o penalistico: un contratto stipulato in forma telematica; un provvedimento firmato digitalmente; condotte criminose „comuni" che vedono potenziata la propria efficacia delittuosa se immerse nella „tecnosfera", divenendo *cybercrime* al pari del bullismo in Rete trasformato in cyberbullismo, della pedopornografia od altri generi di *sex crimes*. La tecnologia nella sua accezione più lata non è altro che il mezzo con il quale si concreta l'azione o l'omissione o si individua il *locus commissi delicti* o l'orbita spaziale ove viene adottato l'atto amministrativo o stipulato il negozio giuridico. Invero, in questa ipotesi la tecnologia costituisce null'altro che un diverso e ulteriore modo per sviluppare l'*actio* umana, ovverosia un'altra e ulteriore tipologia di scenario, seppur immateriale, nel quale essa si colloca. È chiaro a chiunque che in siffatta ipotesi non siamo innanzi a nessun radicale cambiamento giuridico ma solo ad una nuova forma di atto giuridico. Lo sradicamento del diritto, il suo essere divelto dalle proprie origini è nella ridefinizione che ne fa l'opera algoritmica, che segue logiche solo parzialmente umane e che potrebbe nel tempo abbandonarle del tutto, seguendo altre linee direttrici ed altre regole, null'altro che flussi neuronali svincolati dagli archetipi e dai paradigmi sino ad ora seguiti dagli operatori del diritto, vuoi che siano appartenenti al mondo magistratuale, vuoi a quello forense o accademico. Con quali strumenti gnoseologici giuridici e normativi, con quali riflessioni dottrinali e giurisprudenziali si vogliono affrontare procedimenti e decisioni basati solamente su architetture infrastrutturali algoritmiche? Siamo innanzi a pura tecnica sganciata dalla analisi umano-professionale o necessita ancora quest'ultima e, in caso favorevole, con quale quota percentuale? Nel sistema a-spaziale e a-temporale il diritto può avere ancora voce in capitolo, quel diritto che esiste in quanto necessita della finitudine, ossia di uno spazio geograficamente delimitato e di un tempo circoscritto? Il diritto - risposta concreta a un fatto o un atto esistente nel tempo e nello spazio, realizzazione di un anelito di Giustizia, questo sì concetto astratto ed espressione di istanze filosofiche – è compatibile con il traumatico e inarrestabile sopraggiungere del Frankenstein composto da elementi informatici, telematici, digitali, elementi sempre più governati dalla I.A. e proiettati verso un mondo virtuale e metaversico, dove gli *avatar* surrogano gli esseri umani? Il diritto e le sue propaggini normative rimarranno inalterate o è più probabile che cambieranno o,


ISSN 2036-7821

meglio, stanno già cambiando? È giusto pensare a dettami giuridici e comportamentali per coloro che vivono nel metaverso? È tempo di pensare ad un diritto che disciplini i rapporti fra il mondo "reale" e quello proiettato nel metaverso? E che tipo di diritto è? Un diritto originato in realtà virtuali, che disciplina condotte di soggetti non realmente esistenti ma manovrati da esseri umani. Un diritto funzionale a mondi non umani, non reali, non visibili se non tramite l'intervento di sofisticate tecnologie, ma parimenti proiezioni dell'azione intellettiva umana. La tecnologia vissuta come massima estensione dell'*agere* dell'uomo: l'uomo interviene in universi virtuali, da egli stesso creati con la propria *longa manus* tecno-digitale, compiendo operazioni simil-umane come acquistare o vendere usando criptovalute. Assistiamo alla interferenza del virtuale sul reale. Il diritto algoritmico deve porsi il problema se e come disciplinare quanto accade nel mondo metaversico, quanto quest'ultimo interferisca su quello reale e quanto questo incida a sua volta sul metaverso. Il diritto algoritmico, quindi, è un diritto „estatico" inteso nel senso etimologico, ossia fuori da se stesso (ἐξ στάσις), fuori dalla disciplina del reale per transitare nel governo dell'irreale, del virtuale, dell'imitazione del reale e dell'umano. Scendendo a latitudini più basse e gettando lo sguardo su città come San Francisco o Los Angeles ci si può porre il quesito giuridico cripto-algoritmico di chi sia la responsabilità e quale sia la quota di responsabilità in caso di incidente provocato da una auto senza conducente governata dalla I.A.: di chi ha creato l'architettura infrastrutturale algoritmica; di chi l'ha adattata alle esigenze reali; di chi l'ha realizzata concretamente; di chi ha portato eventuali aggiustamenti; di chi aveva il compito di controllare il veicolo nell'arco di tempo e di spazio di verificazione dell'incidente. Una vettura in sé e per sé non è responsabile. L'uomo è responsabile. Con la rimozione dell'elemento umano si è voluto eliminare l'elemento della eventuale stanchezza o imperizia del conducente ma non si è cancellata affatto la possibilità dell'errore e, quindi, del danno a cose o persone: la questione della responsabilità civile, penale, amministrativa, contabile o erariale non è stata per nulla risolta, cambiando solo il tipo di ricerca istruttoria che, presumibilmente, si è anche aggravata. L'irruzione dell'algoritmo nel *continuum* di atti umani e la necessità di ricondurre siffatto algoritmo nell'alveo del diritto determina la complessità e la difficoltà della fenomenologia giuridico-tecnologica.

L'algoritmo non è un elemento al pari di altri, ma una sequenza di operazioni e di istruzioni che ordina il mondo esterno così mutando l'ordinaria gestione della realtà da parte dell'uomo: l'algoritmo destinatario dell'azione di governo o parametro del governo stesso; l'algoritmo oggetto della norma o norma esso stesso; è il diritto a disciplinare l'algoritmo o, all'inverso, è l'algoritmo a dare vita alla norma e a dettare le regole del gioco.

### *2. „Diritto algoritmico", aule di giustizia ed effetti criminogeni e destrutturanti del*

***mondo virtuale.***

Nelle aule giudiziarie del mondo occidentale ci si comincia ad imbattere in molteplici casistiche di vario genere: dalla valutazione del vizio di legittimità dell'eccesso di potere e delle figure sintomatiche che ne sono cartine-tornasole, laddove la parte motiva di un provvedimento amministrativo è costituita da complesse sequele alfanumeriche, alla c.d. „giustizia predittiva" (civile o penale) statunitense in cui un *software* elabora tutti i precedenti e individua la decisione fungendo così il giudice solo da „portavoce"[6]. Il diritto processuale, di tipo amministrativo e civile, come penale, contabile o tributario, non può non esserne snaturato, necessitando di una strumentazione più adeguata alle nuove istanze del processo telematico nella sua accezione più lata. Come studiosi siamo impensieriti dal dubbio che l'evoluzione ultima potrebbe essere la scomparsa della figura del magistrato, potendo *de futuro* la giurisdizione essere esercitata in sede istruttoria e deliberante soltanto dall'algoritmo che ordina, sistematizza e razionalizza decisioni passate e regole procedurali consolidatesi nel tempo, ossia non quelle astrattamente previste a livello codicistico ma quelle concretamente seguite nelle prassi forensi. L'algoritmo si impone sul diritto e ne dispone. Il diritto si fa algoritmo e l'algoritmo si fa diritto strutturato in norme di dettaglio tecniche: diritto algoritmico proiettato verso sistemi talmente tecnici da poter difficilmente essere analizzato secondo le vecchie chiavi di lettura. L'analisi di un giudice di una decisione della Pubblica Amministrazione consistente in un impulso elettronico trasmesso digitando un pulsante non può seguire le prescrizioni processuali canoniche. La magistratura si trova così innanzi un esercizio del potere autoritativo pubblico di gran lunga diverso dal passato, del tutto priva di mezzi giuridici di analisi, istruttori e decisionali idonei per deliberare una sentenza normativamente corretta sia nella parte dispositiva che motiva. Questo diritto è già fra noi seppur cerchi di nascondersi dietro linguaggi oramai tralaticii e modalità istruttorie, valutative e di accertamento assolutamente non più adeguate (anzi, invero, del tutto fuori contesto) alle dinamiche del mondo real-virtuale che si sta palesando ai nostri occhi. Il „Nuovo Mondo" computeristico, informatico, digitale e telematico nel suo sviluppo transgenico determinato dalla I.A. e dal Metaverso, oltre a cambiare il *core* del diritto, mutandone il codice genetico e la struttura cellulare, può esso stesso determinare effetti criminogeni. V'è in primo luogo da dover affermare che la medesima realtà non è più la stessa, nel senso che sta già perdendo

[6] La letteratura scientifica sull'impatto delle innovazioni tecnologiche e, segnatamente, della I.A., nella sfera del diritto, incluse le indagini conoscitive parlamentari partitamente in questo ambito, è monumentale: cfr., G.Terracciano, *I.I.A. (I.A. amministrativa) e sindacato giurisdizionale*, „Amministrativ@mente" 2022, nr 2; V.Tenore, *Una riflessione sistemica: l'intelligenza artificiale può sostituire un giudice o trasformarlo da homo sapiens in homo numericus?*, „Corte di Conti" 2024, nr 2; A.Pajno, F.Donati, A.Perrucci (cur.), *Intelligenza artificiale e diritto: una rivoluzione?* vol.I, *Diritti fondamentali, dati personali e regolazione*, vol. II, *Amministrazione, responsabilità, giurisdizione*, Bologna, Il Mulino, 2022; Senato della Repubblica italiana, Commissione permanente giustizia, *Indagine conoscitiva sull'impatto dell'intelligenza artificiale nel settore della giustizia*, 23 novembre 2023-25 giugno 2024, https://www.senato.it/3525?indagine=1867 [consultato: 15 novembre 2025].

la propria „realità". L'utilizzo quotidiano delle molteplici tipologie di supporti comunicativi, dai semplici *smartphone* agli occhiali e simulatori tridimensionali, hanno già modificato la percezione della realtà, immettendo in essa fattori „virtuali" che cominciano lentamente a sostituirla. Il bambino che dinanzi alla visione dell'acquario di Genova cerca con le mani di allargare il vetro per osservare meglio i pesci è oramai un esempio comune di sostituzione della realtà con il virtuale. La realtà ha già perso un po' di se stessa, è meno reale e un po' più irreale, un po' più virtuale, un po' più appartenente al mondo della tecnologia *lato sensu* e meno a quello della natura oggettivizzata e della dimensione dell'esistente. Corollario della realtà mista alla virtualità può risultare essere la natura criminogena di alcune sue conseguenze. Il numero di *like* sotto *post*, video, *reel* e foto non hanno solo un risvolto economico in quanto attraggono la pubblicità, ma anche, e forse ancor di più, sono espressione di autolegittimazione di se stessi dinanzi alla comunità digitale, di un riconoscimento sociale di un ruolo da parte di utenti, di *follower* e „amici", specie quando questo ruolo manca davvero nella società reale. Cartesianamente: ho molti *like*, quindi sono. Il promuovimento di azioni eclatanti riprese in video per raccoglierne il più possibile sta oramai divenendo una costante fra le giovani e giovanissime generazioni. Fra queste azioni una parte ha affioramento penale perché la potenza evocatrice del crimine - dalla ripresa di una aggressione fisica sino alla violenza sessuale in cui il branco esprime al meglio la propria brutalità - decuplica le quantità di approvazioni delle pubblicazioni sui *social*.

Occorre ponderare su quanti di questi reati siano stati posti in essere appositamente per essere immessi in rete, ossia pianificati solo per ottenerne la massima visibilità su *web* e ricevere il più alto numero possibile di *like*. Il mondo della realtà-virtuale, pertanto, può giungere a promuovere questo tipo di condotte: suicidarie o autolesioniste in ragione di comportamenti estremamente pericolosi da pubblicare sui *social*; oppure omicidiarie o gravemente dannose realizzate da autori di delitti – anche sotto l'età imputabile – che poi le inseriscono in Rete, come gli atti persecutori e di bullismo, le molestie sessuali, i pestaggi e le risse. La deriva negativa che la tecnologia può avere in forza dei suoi eventuali effetti criminogeni è rimpolpata dalla frammentazione dell'essere umano causata dall'azione carsica algoritmica. Kant in *Antropologia dal punto di vista pragmatico* sostiene che: „Il fatto che l'uomo possa rappresentarsi il proprio io lo eleva infinitamente al di sopra di tutti gli esseri viventi sulla terra. Per questo egli è una persona e, in virtù dell'unità di coscienza, persistente attraverso tutte le alterazioni che possono toccarlo, è una sola e medesima persona"[7]. E ancora: „Agisci in modo da trattare l'umanità, sia nella tua persona sia in quella di ogni altro, sempre anche come fine e mai semplicemente come mezzo"[8]. L'uomo è una unità psico - fisica e morale, un *unicum* irripetibile nella sua

[7] I.Kant, *Antropologia dal punto di vista pragmatico*, M.Foucault (cur.), Roma, Einaudi, 2010, §1.
[8] I.Kant, *Fondazione della metafisica dei costumi*, [in:] *Scritti morali*, P.Chiodi (cur.), Novara, UTET, 1995, p.88.


ISSN 2036-7821

individualità, mai mezzo ma solo e sempre fine a se stesso. L'informatizzazione e la digitalizzazione dell'essere umano nella sua evoluzione in I.A. ha avviato un procedimento irrefrenabile di sua *datification*, ossia di destrutturazione e scomposizione dell'individuo in una moltitudine di dati. La procedura di raccolta dei dati inerenti ad un individuo, sparpagliati alla rinfusa sul *web*, nei molteplici *social* e intercettati anche *offline* grazie alle comodità robotiche di cui molti fruiscono, si conclude con una loro classificazione e valutazione a fini commerciali, imprenditoriali ed economici. Non interessa la persona in sé e per sé ma soltanto i dati di ogni genere e natura riguardanti quella persona. Quei dati posseggono un notevole interesse per i grandi operatori economici ed imprenditoriali che possono incrementare il profitto con la vendita di prodotti che si evincono interessare l'individuo-consumatore proprio grazie alla elaborazione dei dati raccolti.
Questa elaborazione dei dati individua una certa tipologia di persona-consumatore (più consumatore che persona) da cui si riesce a determinare, anche prima che egli stesso ne sia cosciente, la categoria di beni e servizi che possano interessargli. I dati, non l'individuo, assumono una valenza economica e giuridica. La persona nella sua interezza perde consistenza muovendosi il mercato alla ricerca della moltitudine di dati di cui è composta. Tale raccolta di notizie e informazioni avviene *online* e *offline*, previo consenso totale o parziale oppure senza consenso, laddove anche la concessione del proprio consenso può suscitare il legittimo dubbio sulla sua legittimità, ossia se rimanga autenticamente pieno e consapevole. Il consenso fornito dall'utilizzatore di un *social* è pieno e consapevole anche in relazione all'uso che la piattaforma farà dei suoi dati, incluse la loro profilazione e cessione all'estero? Oppure la scelta ne è geneticamente viziata in quanto prestata superficialmente senza alcuna specifica analisi dei *puzzle* del mosaico? Da Kant così passiamo a Leibniz: non più l'uomo come un essere unico nella sua individualità fisica, psichica e morale, ma una congerie magmatica di dati, simili a monadi, aventi una propria autonomia giuridica ed economica svincolata dall'*unicum* umano. Siamo passati dalla pittura classica che raffigurava la natura e l'uomo nella sua „realità" a quella cubista, astratta e simbolica che dipinge in modo radicalmente diverso la natura e l'uomo. Il cambio di prospettiva che passa dalla interezza dell'uomo alla sua decomposizione in notizie e informazioni non può non incidere nella polpa del diritto, sulla sua carne viva. La parcellizzazione dell'uomo in dati aventi autonoma valenza economica e giuridica e del tutto svincolati da lui stesso contrasta con la genesi greco-romana del diritto, nonché con il cuore stesso dei diritti della persona così come concepiti nelle Carte costituzionali, in primo luogo europee, e nelle Convenzioni internazionali.[9] Il

[9] Per una visione complessiva su questi temi, cfr. P.Costanzo, *La dimensione dei diritti della persona nel diritto dell'Unione Europea*, „giurcost.org" 2008, nr 4; A.Di Blase, G.Bartolini (cur.), *Diritto internazionale e valori umanitari*, Roma, RomaTrE-Press, 2019; G.Pugliese, F.Sitzia, L.Vacca, *Istituzioni di diritto romano*, Torino, Giappichelli, 2012; M.Marrone, *Manuale di diritto privato romano*, Torino, Giappichelli, 2004; fra le Carte costituzionali dei Paesi Membri della Unione europea mi permetto di citare quella italiana e polacca come esempi emblematici della


ISSN 2036-7821

soggetto, destinatario o agente di diritto, è la persona umana nella sua interezza psico-fisica. Lo smantellamento dell'unità della persona a seguito della sottrazione più o meno volontaria dei suoi comportamenti – trasformati poi in dati - dal *web* ad opera di organismi di natura monopolistica o oligopolista, di scarsa trasparenza e a vocazione transnazionale, unitamente alla inarrestabile delega alla tecnologia del più minuto momento della esistenza umana, riducono considerevolmente gli spazi di esercizio della libertà le cui reali fattezze divengono sempre più eteree ed ectoplasmatiche, ben lontane da quelle immaginate nelle costituzioni e negli atti sovranazionali ed internazionali. La letteratura può esserci di grande supporto in virtù della stretta correlazione che essa ha con il diritto[10]. L'opera di Shoshana Zuboff *The Age of Surveillance Capitalism. The fight for a human future and the new frontier of power*[11], è probabilmente di pari livello del *Capitale* di Karl Marx e de *La ricchezza delle Nazioni* di Adam Smith per importanza, complessità, densità, riflessioni e innovazioni culturali. Il lavoro destrutturante l'uomo operato dalle piattaforme e dai motori di ricerca possiede uno scopo commerciale ben preciso, come dimostra ampiamente la Zuboff.

„L'esperienza umana" è oramai materia prima grezza e gratuita che viene trasformata in „dati comportamentali" e poi venduta come „prodotti di previsione" in un nuovo mercato denominato „comportamentale a termine", dove esercitano imprese desiderose di conoscere il comportamento futuro di ogni utente (eterno potenziale consumatore). L'obiettivo è capire ogni intimo desiderio di quest'ultimo anticipandone le istanze di acquisto, in modo di proporgli un prodotto ancora prima che abbia preso pienamente coscienza di volerlo. I dati sono raccolti in ogni maniera e con ogni mezzo, *online* o *offline*, non sempre in modo che ne sia effettivamente consapevole il proprietario, anche in forza di piccoli *robot* per la pulizia della casa o *escamotage* per facilitare e rendere maggiorente confortevole la vita, come Alexa e tutte le altre invenzioni domotiche. Il nemico è in casa nostra con un consenso espresso in modo formalmente valido, seppur presumibilmente invalido non coprendo esso con alta probabilità una serie di informazioni quali, in via esemplificativa, l'assunzione di indicazioni sulla tipologia ed estensione

tutela della persona nella sua interezza, secondo la tradizione giusnaturalistica: art. 30, Costituzione della Repubblica della Polonia: „ L'innata e inalienabile dignità dell'uomo costituisce l'origine della libertà e dei diritti dell'uomo e del cittadino. Essa è inviolabile e il suo rispetto e difesa costituiscono obbligo del potere pubblico."; art. 2, Costituzione della Repubblica italiana: „La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.".

[10] Sugli studi e le riflessioni riguardo alla sempre più incipiente connessione fra diritto e altre discipline umanistiche, cfr. G.Bellantuono, U.Izzo (cur.), *Il rapporto tra diritto, economia e altri saperi: la rivincita del diritto, Atti della Lectio Magistralis di Guido Calabresi in occasione della chiusura dell'anno accademico del Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei. Facoltà di Giurisprudenza, Trento, 24 ottobre 2019*, „Quaderni della facoltà di giurisprudenza" 2022, nr 55.

[11] S.Zuboff, *The Age of Surveillance Capitalism. The fight for a human future and the new frontier of power*, New York, Public Affairs, 2019.

dell'abitazione, oltre su quanto vi possa accadere al suo interno. A corollario di quanto detto è opportuno ribadire che il fruitore presta solo formalmente il proprio consenso, essendo in realtà viziato per la frettolosità (per poter accedere il prima possibile al sito) con cui è stato espresso, nonostante i testi siano redatti in modo non intellegibile (la versione moderna del *latinorum* di manzoniana memoria): il fruitore medio sconosce una buona parte del „dietro le quinte" dell'operazione. In secondo luogo, necessita sottolineare che la „foga *social*" porta l'utilizzatore ad essere autore, spesso inconsapevole, della violazione della normativa nazionale ed europea[12] sulla riservatezza dei dati appartenenti a soggetti terzi, che potrebbero essere per giunta minori o versare in stato di vulnerabilità (un esempio fra tutti: la riproduzione di foto di bambini su FB o Instagram). In terzo luogo, può essere coinvolta anche la violazione delle normative nazionali, unionali ed internazionali sul diritto di proprietà intellettuali[13] (primi fra tutti brani musicali e pellicole cinematografiche). Vediamo che con il trascorrere del presente scritto si prende sempre più coscienza che il diritto, i diritti, le libertà stiano mutando con il progredire di queste nuove forme di tecnologia. Se agli albori della scienza e dell'ingegneria computeristica l'obiettivo era ampliare le forme di esercizio delle libertà, puntando alla eliminazione dei lavori ripetitivi che scarnificavano il potere immaginifico e intellettuale del lavoratore, oggi la libertà sta riducendo, e di molto, i propri spazi di comando vedendosi dominata da strutture transnazionali del tutto prive di elementi di democraticità e trasparenza. La libertà che non governa, non gestisce, non comanda ma è governata, gestita e comandata perde, come è evidente, la sua stessa ragione d'essere. Abbiamo a che fare con una libertà che si illude o si vuole convincere di esercitare ancora i propri poteri, le proprie potestà, i propri diritti e le proprie facoltà. La verità è che, se per esercitare poteri, potestà, diritti e facoltà si devono cedere ampi spazi di sovranità sui propri dati, ossia su se stessi e sulle porzioni più intime di se stessi, non si è più *cives* ma *servi*, al più *liberti*. Il concetto di libertà frutto di secoli di dibattito filosofico, teologico, giuridico, psicologico e sociologico sta fatalmente e inevitabilmente trasformandosi. La dipendenza che si è instaurata nella maggior parte della popolazione[14] dagli strumenti *de qua* e il bisogno di semplificare ogni aspetto della vita compulsano – similmente ad una sostanza stupefacente – i più ad

[12] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (testo consolidato: G.U.U.E., serie L 119/1, del 4 maggio 2016).

[13] Per un quadro completo della tutela delle proprietà intellettuali nel perimetro della Unione europea, see https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/36/the-european-council; a livello internazionale, cfr. *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*, Stockholm, July 14, 1979, as amended on September 28, 1979 (United Nations, Treaty Series, 11846/1972; testo consolidato: https://www.wipo.int/wipolex/en/text/283854).

[14] La letteratura scientifica in questo campo è sterminata: di particolare interesse, cfr. J.C.De Martin, *Contro lo smartphone. Per una tecnologia più democratica*, Torino, Add editore, 2023; K.S.Young, C. Nabuco de Abreu, *Internet Addiction: A Handbook and Guide to Evaluation and Treatment*, New York, John Wiley & Sons, 2010.

accedere con sempre maggiore ansiogena frequenza ai dispositivi che costellano il mondo digitale.

La sfera della libertà come sino ad ora conosciuta nella ermeneutica giurisprudenziale e dottrinale non è più la stessa. Una libertà gerita e non gerente non è più una autentica libertà. La pulsione a voler essere altro da sé, come un *avatar* nel Metaverso, incide pericolosamente sulle dinamiche comportamentali, psichiche e neurologiche, e v'è da chiedersi se il diritto, che tutela primariamente sul versante costituzionale la salute morale della persona, possa consentirlo. La libertà di decidere e di scegliere, la riservatezza, il diritto di essere persone uniche, inviolabili, l'una diversa dall'altra, con le loro peculiarità e con le specifiche qualità creative, sono minacciati inesorabilmente dalla prodigiosa capacità di omologare tutto e tutti proprio del sistema tecnologico-informatico-digitale.

Questa rivoluzione persino del c.d. foro interno sta avvenendo mantenendo in ogni donna e uomo una apparente e inalterata libertà, una intonsa potestà volitiva e un intoccato potere di esercitare tutti i diritti riconosciuti in ogni ordinamento statuale. Nell'epoca dell'Apparire sull'Essere l'*apparentia iuris* - principio di origine romanistica, passato per la pandettistica tedesca e giunto nella legislazione e nella codicistica di tutti gli stati europei, oltre nella ermeneutica dottrinaria e giurisprudenziale - assume una conformazione ancora più accentuata, sopravanzando e sostituendo il principio di realtà, al pari della simulazione che nasconde l'istituto dissimulato. La realtà potrebbe essere cancellata insieme al diritto che potrebbe perdere la sua funzione, anzi la sua stessa ragione sociale. Il diritto è strettamente vincolato alla realtà. Il diritto esiste per disciplinare la realtà. La realtà in quanto tale è finita, chiusa nello spazio e nel tempo. Il diritto con l'incedere irrefrenabile del virtuale non potrà che esserne depotenziato in quanto il virtuale è privo di circoscrizioni territoriali e termini temporali, che sono, invece, i presupposti necessari ed imprescindibili del diritto. Dove esiste e persiste il virtuale non può esistere e persistere il diritto, dotato di finitudine, a dispetto del virtuale che ne è assenza: *tertium non datur*. Il virtuale senza confini non è altro che lo sviluppo della intuizione di Carl Schmitt del „Grande spazio"[15] e le *Big Tech* si stanno sostituendo allo stato leviatanico di Hobbes, svincolate, all'opposto di quest'ultimo, da qualsivoglia regola pubblica: alla norma pubblica statale si sostituiscono le disposizioni ed il diritto privato. Le *Big Tech* hanno costretto gli stati a scendere a patti con loro in quanto uniche tenutarie di determinati servizi. Gli stati, ossia soggetti pubblici sovrani, utilizzano servizi di primaria importanza strategica - dal settore della sicurezza, delle telecomunicazioni e della difesa a quello sanitario e della istruzione - conferiti da piattaforme private sganciate da specifici territori: „I grandi agenti globali, speculatori finanziari e aziende tecnologiche hanno scatenato forze che lo Stato non può controllare e davanti alle quali la costituzione appare

[15] C.Schmitt, *Il nomos della terra*, Milano, Adelphi, 1991.


ISSN 2036-7821

impotente."[16]. La de-somatizzazione dell'*habitat* ove le norme intervengono, porta a dover ripensare come immaginare le nuove disposizioni di legge, a partire dalla stessa *Grundnorm*.

***3. Dal „diritto algoritmico" alla normazione ordinaria e costituzionale.***

Il diritto declinato in costruzione di norme cambia anima transitando da una normazione „analogica" ad una di tipo „digitale"[17], ossia da una legislazione antiquata ad una adeguata alla evoluzione tecnologica da cui attingere le nuove linee guida. I Legislatori stanno cominciando a ricercare diverse modalità di redazione delle normative, per fare in modo che queste siano approvate nel rispetto del criterio di celerità parimenti a quello della qualità redazionale, o, ancor meglio, in modo di produrre prescrizioni che siano il più possibile celeri con una alta qualità redazionale.

L'algoritmo si insinua neanche tanto lentamente e nascostamente fra le pieghe del sistema deliberante e ispettivo parlamentale e delle altre assemblee, a partire da quelle delle autonomie locali: in Brasile, Massachusetts, Messico e Costa Rica[18] vi sono state le prime sperimentazioni, si sono realizzati i primi "laboratori" nei quali la regolamentazione non ha più come unico protagonista l'*expertise* dei funzionari del *drafting*, ma anche *ChatGPT*. Uno studio di grande spessore su questo nuovo approccio di produzione normativa è stato portato avanti in Italia dal Comitato di vigilanza sull'attività di documentazione della Camera dei deputati, fra aprile 2023 e gennaio 2024, attraverso un ciclo di audizioni e raccolto in ultimo in un *report*[19]. L'indagine ha avuto l'obiettivo di approfondire le possibili applicazioni della I.A. a supporto del lavoro parlamentare in tre tappe: 1) la prima, di coinvolgimento della I.A. nella predisposizione dei *dossier* nella fase prodromica dell'*iter* di approvazione di un atto normativo; 2) la seconda, nel supporto della I.A. nella attività del parlamentare; 3) la terza, nell'uso della I.A. da parte dei cittadini per accedere al

[16] F.Balaguer Callejón, *La constitución del algoritmo*, Zarazoga, Fundación Manuel Giménez Abad, 2022, p. 65.

[17] Interessanti le locuzioni citate da A.Cantaro, *Costituzionalizzare l'algoritmo, digitalizzare la costituzione*, „fuori collana"2023, nr 9, nel commentare l'opera di Balaguer - di cui alla nota precedente - (locuzioni che il sottoscritto ha mutuato nel testo): „costituzioni analogiche" [(ossia „costituzioni reliquie", *id est* quelle attualmente in vigore e oramai da considerare vetuste, specie agli occhi delle giovani generazioni „nativi digitali": „ La costituzione regola un mondo che in parte non esiste più o è socialmente irrilevante"(F.Balaguer Callejón, *La constitución*…, p. 67), anche perché agli occhi dei più giovani „molti dei precetti costituzionali che interessano gli ambiti in cui oggi si sviluppa la vita sociale sono una reliquia"(F.Balaguer Callejón, *La constitución*…, p. 67)] e „costituzioni digitali".

[18] Per una panoramica *in subiecta materia*, cfr *L'I.A. può scrivere le leggi?*, „La Gazzetta degli enti locali", 19 febbraio 2024.

[19] Comitato di vigilanza sull'attività di documentazione della Camera dei deputati italiana, rapporto su *Utilizzare l'intelligenza artificiale a supporto del lavoro parlamentare*, Roma 2024, https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg19/attachments/uploadpdf_comitato_vigilanza/pdfs/000/000/001/Rapporto_IA_Camera_deputati.pdf [consultato: 15 novembre 2025].


ISSN 2036-7821

meglio alle informazioni sulle attività dei singoli deputati (e senatori) e dell'Istituzione nel suo complesso. Lo sviluppo è in essere e le conseguenze, anche affascinanti, sono ancora sconosciute e imprevedibili: l'algoritmo condurrà il Legislatore come un cane il cieco verso lidi incerti, oppure il Legislatore continuerà ad essere saggio nocchiero dell'imbarcazione? Il diritto algoritmico nella declinazione normativa potrebbe facilitare il compito del Legislatore nella redazione di articolati il cui contenuto e finalità rimarranno da questi stabiliti, oppure contenuto, finalità e lo stesso *animus legislatoris* potrebbero divenire a prevalente appannaggio di un sistema computazionale virtuale, a cui darà il proprio *placet* un Legislatore indolente. Questa pulsione innovatrice digitale ed informatica può essere volta, pertanto, anche alla costruzione di nuove costituzioni: algoritmi usati come mattoni per la redazione della „costituzione migliore al mondo" attingendo, analizzando, comparando ed elaborando dati, notizie, informazioni provenienti dalle Carte dei Paesi di tutto il globo, verificandone, altresì, l'impatto negli anni e nei decenni in seno agli ordinamenti giuridici, istituzionali e sociali degli stati dove sono in vigore. Le costituzioni, fondamenta di ogni stato, partorite dalla „mente" di un algoritmo, possono essere una ipotesi non certo fantascientifica. Dal diritto costituzionale all'algoritmo costituzionale è il precipitato logico-giuridico della rottura costituzionale causata dall'era digitale („*Las rupturas de la era digital … rupturas constitucionales*"[20]), così come vaticinata da Balaguer nei suoi lavori. Al pari di quanto in precedenza detto, esiste un diritto antecedente ed uno susseguente all'era digitale. Forse ci troviamo ancora in una fase temporale di interregno nel quale il mondo è solo in parte governato da algoritmi progettati da aziende globali che minano gli elementi essenziali del costituzionalismo, svuotando di densità i diritti e le libertà costituzionali a favore di un loro uso ancillare agli interessi economici e finanziari di organismi globali, le cui regole private operano in ambienti de-somatizzati e si impongono a regole pubbliche certe di stati sovrani: „Si svuota la democrazia costituzionale come processo pubblico, plurale e partecipativo. Si rompe il rapporto tra realtà fisica e realtà virtuale, la prima è ancora regolata dallo Stato attraverso il diritto pubblico mentre la seconda ha una portata globale ed è prevalentemente ordinata dal diritto privato."[21]. *Las rupturas constitucionales de la era digital* potrebbero condurre ad una operazione di de-costituzionalizzazione (analogica) e ri-costituzionalizzazione (digitale) tentando di governare gli algoritmi costituzionalizzandoli, ossia inserendone il riconoscimento ed i limiti di azione nei testi delle Carte, procedendo ad una contestuale digitalizzazione delle costituzioni con una loro parziale modifica con l'uso dalla I.A.[22]. Ciò che oggi è parziale,

[20] F.Balaguer Callejón, *La constitución*…, pp. 21–24.

[21] A.Cantaro, *Costituzionalizzare l'algoritmo*…, p.4.

[22] „Il mondo digitale, che occupa una parte sempre più importante della nostra realtà quotidiana, è soggetto a regole nella cui produzione lo Stato, praticamente, non interviene e che non si conformano ai principi e ai valori costituzionali. La costituzione è al di fuori di questa realtà, ragion per cui dobbiamo fare un grande sforzo


ISSN 2036-7821

minimale, sperimentale, domani potrebbe diventare globalizzante, totalizzante e definitivo e, dalla digitalizzazione della costituzione a quella di tutte le altre fonti di diritto gerarchicamente subordinate, il passo è breve: un diritto de-antropizzato è il futuro in una matura era digitale?

attraverso la costituzione dell'algoritmo, almeno in due modi. La costituzione dell'algoritmo significa sottoporre questa nuova realtà del mondo digitale a principi e valori costituzionali (costituzionalizzare gli algoritmi), ma anche adeguare la costituzione stessa alle condizioni di un mondo nuovo che non può più essere pienamente governato nei termini della costituzione analogica (digitalizzare la costituzione)." (F.Balaguer Callejón, *La costituzione dell'algoritmo*, „fuori collana"2024, nr19).